

Sent. 118/2025 - Corte Cost.

Licenziamenti nelle piccole imprese e
indennità risarcitoria: incostituzionale...

S.U. 20381/2025 - C. di Cass.

Responsabilità civile per inazione
climatica e giurisdizione ordinaria...

S.U. 5992/2025 - C. di Cass.

Giustiziabilità degli atti di governo e
tutela della libertà personale nel caso....

TRIBUNALE DI RIETI

GIURISPRUDENZA CIVILE DI MERITO



LUGLIO – SETTEMBRE 2025

3

TRIBUNALE DI RIETI

GIURISPRUDENZA CIVILE DI MERITO

3

LUGLIO - SETTEMBRE 2025

Indice

Prefazione	7
Giurisprudenza civile di Rieti	
1. Contratti e obbligazioni	9
2. Responsabilità extracontrattuale	16
3. Tutela dei diritti (Libro VI c.c.)	18
4. Altri istituti e leggi speciali	22
5. Lavoro e previdenza	24
Novità giurisprudenziali	27

Hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna: dott.ssa Anna Foti Cuzzola, dott. Nicola Ottaviani, dott.ssa Grazia Tomarchio, dott. Fabrizio Rughetti, dott.ssa Milena Albertini e dott.ssa Giorgia Bracaglia (*Funzionari addetti all’ufficio per il Processo*), Alin Arbanas (*Operatore Data Entry*)

Progettazione grafica: Alin Arbanas (*Operatore Data Entry*)

Prefazione

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

Giurisprudenza civile di Rieti

Nel periodo luglio – settembre 2025

1. Contratti e obbligazioni

Sent. 207/2025 del 08/07/2025

Giudice: Barbara Vicario

In ipotesi di debito riveniente da contratto di mutuo, il creditore soddisfa l'onere probatorio su di sé gravante, mediante la produzione del contratto da cui origina il mutuo, recante l'indicazione della somma mutuata, del tasso praticato e della decorrenza dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario e ben può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo onere del mutuatario contrastare la pretesa creditoria dimostrando l'adempimento ovvero altre cause di estinzione dell'obbligazione. (Nel caso di specie, è stato respinto il motivo relativo alla violazione, da parte della creditrice opposta, dell'art. 50 TUB, secondo cui la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto ingiuntivo previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. Il Tribunale adito ha ritenuto che la pretesa creditoria risultasse dimostrata, in considerazione del fatto che la banca opposta aveva prodotto documentazione da cui si evinceva la prova del credito azionato, ossia i contratti di apertura del conto corrente, il contratto di anticipo, il finanziamento, gli estratti conto certificati in conformità alla normativa bancaria e, in sede di costituzione, gli estratti conto integrali del conto corrente dall'apertura al passaggio a sofferenza ed aveva allegato l'inadempimento da parte dell'opposta; a fronte della produzione documentale, gli opposenti nulla hanno allegato in fatto, né dimostrato l'estinzione del debito).

Art. 50 TUB, Art. 633 c.p.c.

Sezione civile

Composizione monocratica

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO /
CONTRATTO DI MUTUO / OBBLIGAZIONI /
ONERE PROBATORIO / PROVA DEL CREDITO

Produzione del contratto / Allegazione
dell'inadempimento / Documentazione
bancaria / Obbligo di contestazione /
Art. 50 TUB

Sent. 234/2025 del 05/08/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

NOTARIATO / RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Compravendita immobiliare / Omessa esecuzione di visure nei registri immobiliari / Violazione obblighi professionali / Condotta negligente / Conseguenze / Azione di responsabilità / Sussistenza del danno

Dall’osservanza del principio generale della diligenza, quale parametro della condotta che il debitore deve rispettare durante l’esecuzione della prestazione contrattuale ex art. 1176 c.c., discendono una serie di obblighi pur non quando espressamente indicati nel contratto, i quali hanno ad oggetto tutte quelle prestazioni complementari a quella principale e funzionali al raggiungimento del risultato negozialmente programmato. (Nel caso di specie, è stata dichiarata fondata la domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 del contratto di prestazione d’opera proposta dal cliente nei confronti del notaio, il quale, incaricato di redigere un contratto di compravendita immobiliare, non ha proceduto alla consultazione, nel momento immediatamente precedente alla stipula del contratto, dei pubblici registri immobiliari, con conseguente mancata rilevazione dell’intervenuta iscrizione di un’ulteriore ipoteca di cui gli acquirenti non erano a conoscenza e non dichiarata nel contratto da parte venditrice, integrando così un inadempimento di non scarsa importanza degli obblighi di verifica e conseguente avviso e consiglio gravanti generalmente sul notaio quali prestazioni complementari derivanti dal principio di diligenza nell’esecuzione della prestazione).

Sent. 211/2025 del 11/07/2025

Giudice: Antonella Tassi

Sezione civile

Composizione monocratica

DIRITTO BANCARIO / RISPARMIO POSTALE / BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Tasso di interesse / Indicazione nel titolo / Contrasto con disposizioni ministeriali / Tutela del risparmiatore

In caso di contrasto tra le condizioni relative al tasso di interesse indicate sul titolo e quelle previste dalla normativa secondaria che ne disciplina l’emissione, deve essere riconosciuta prevalenza alle prime, non potendo, le condizioni contrattuali alle quali l’emittente si obbliga, risultare, sin dall’origine, difformi da quelle esplicitamente comunicate al sottoscrittore al momento dell’investimento. L’indicazione puntuale, sul retro del buono, degli elementi essenziali per la determinazione della remunerazione costituisce garanzia di trasparenza e condizione necessaria per consentire al risparmiatore una consapevole

valutazione dei profili di convenienza e rischio. La discrepanza tra quanto stabilito da fonti regolamentari e le condizioni effettivamente riportate sul titolo deve pertanto risolversi a favore di queste ultime. Una variazione peggiorativa dei tassi di interesse indicati sul buono è ammissibile solo in presenza di disposizioni normative sopravvenute rispetto alla data di emissione del titolo. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta dall’intermediario finanziario avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un risparmiatore per il pagamento dell’importo maturato su un buono postale fruttifero trentennale della serie “Q/P”. Il rimborso era stato negato dall’opponente sul presupposto che, nonostante l’indicazione di tassi di interesse più favorevoli riportati sul retro del titolo, dovessero applicarsi quelli stabiliti da una disciplina ministeriale di riferimento. Il giudice ha ritenuto che, in mancanza di un’annotazione integrativa idonea a rendere conoscibile al sottoscrittore la modifica peggiorativa dei tassi, le condizioni riportate sul titolo costituissero l’unico contenuto contrattuale vincolante, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo).

Sent. 222/2025 del 20/07/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

OBLIGAZIONI E CONTRATTI / CONTRATTO DI MUTUO (RISOLUZIONE)

Clausola risolutiva espressa / Decorrenza della risoluzione / Esigibilità del credito / Decorrenza della prescrizione

Quando un contratto contiene una clausola risolutiva espressa la risoluzione non avviene per effetto automatico dell’inadempimento, ma per effetto della manifestazione della volontà della parte adempiente di avvalersene. Pertanto è da tale data che il contratto deve intendersi stragiudizialmente risolto; da tale data, dunque, il mutuatario diviene obbligato a restituire l’intero capitale mutuato alla Banca mutuante; da tale data, per l’effetto, diventa esigibile il credito avente ad oggetto l’intero capitale. Da tale data, allora, il diritto di credito può esser fatto valere, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. Né può affermarsi che ad essere prescritto è il diritto di credito avente ad oggetto quelle singole rate che avrebbero dovuto essere corrisposte oltre dieci anni prima dell’ultimo atto interruttivo della prescrizione. Al riguardo, la Suprema

Corte ha chiarito che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito precettato sollevata dall'opponente, il quale erroneamente affermava che il termine di prescrizione avrebbe iniziato a decorrere dalla data di decadenza dal beneficio del termine piuttosto che dalla comunicazione di diffida con la quale la Banca aveva manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa).

Sent. 214/2025 del 12/07/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

AMBIENTE / BONIFICA DEI SITI INQUINATI /
OBBLIGAZIONI INDENNITARIE

Spese anticipate dalla P.A. / Natura
indennitaria dell'obbligazione /
Decorrenza della prescrizione /
Termine decennale / Oneri reali

La *ratio* dell'obbligo di rifondere la spesa, nei limiti del valore del fondo stesso, imposto al proprietario del fondo nei confronti dell'Amministrazione che ha anticipato le spese per la bonifica del fondo risiede nell'esigenza di recuperare una spesa sostenuta dalla collettività per gli interventi di bonifica della quale si è avvantaggiato principalmente il proprietario del fondo bonificato, tornato ad essere salubre con conseguente acquisizione, tra l'altro, di un valore commerciale maggiore. Ciò consente di dissipare ogni dubbio sulla natura dell'obbligazione di pagamento in parola: non ha natura risarcitoria, ma indennitaria. Non è un ristoro di un danno derivante da fatto illecito, non avendo commesso il proprietario l'attività illecita di inquinamento del fondo causativa di un danno da risarcire, ma un ristoro in favore di chi, sostenendo una spesa, ha determinato un'utilità per l'obbligato, con conseguente riallocazione dei costi volta ad evitare indebiti arricchimenti a scapito della collettività. Ora, la natura dell'obbligazione, che non è risarcitoria, induce ad escludere che il relativo termine di prescrizione sia quello quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. essendo invece quello ordinario di 10 anni. Il fatto che, "a monte" del rapporto obbligatorio tra P.A. e proprietario incolpevole del fondo bonificato vi sia – o meglio: vi possa essere – un fatto illecito

dell'autore dell'inquinamento (poi rimasto non identificato o che si è scoperto essere non solvibile: da qui il diritto di credito della P.A. nei confronti del proprietario) che abbia determinato l'intervento di bonifica, la sopportazione dei relativi costi e quindi il diritto di credito della P.A. nei confronti del soggetto proprietario incolpevole del sito inquinato, non muta la natura dell'obbligazione in esame, che trova la propria fonte nella legge e non partecipa in alcun modo della natura dell'obbligazione da fatto illecito originaria. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale, l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme sostenute dal Comune per gli interventi di bonifica del sito, interventi costituenti ai sensi dell'art. 253 del D.lgs. 152/2006 oneri reali che, come tali, ineriscono alla *res* e gravano su colui il quale risulta essere il proprietario nel momento in cui la prestazione deve essere eseguita).

Sent. 214/2025 del 12/07/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

AMBIENTE / ONERI REALI / BONIFICA DI
SITI INQUINATI / LIMITAZIONI AL
GODIMENTO DEL FONDO

Art. 253 D.lgs. 152/2006 / Natura
dell'onere / Pati / Differenze con
obbligazioni *propter rem*

L'art. 253, D.lgs. 152/2006 ha previsto non uno, ma due oneri reali, per tali intendendosi gli obblighi che ineriscono alla *res* e che, come tali, gravano su colui il quale risulta essere il proprietario nel momento in cui la prestazione deve essere eseguita, a prescindere dal fatto che sia sorta in un momento precedente, e che si differenziano dalle obbligazioni *propter rem* in ragione del fatto che in tali ultime situazioni giuridiche soggettive la *res* non è il bene gravato dal peso, ma rileva come causa dell'obbligazione e come fattore di individuazione del soggetto obbligato. Il primo onere reale, come visto, è quello che ha come contenuto un *pati*, ovvero un tollerare che la P.A. possa eseguire sul fondo del privato interventi di bonifica. Da qui la compressione della facoltà di godimento del fondo derivante dall'interferenza dei lavori di bonifica per tutta la loro durata e, in determinati casi, ove determinata da specifici lavori, dalla modifica stessa della conformazione fisica del fondo, definitiva o non definitiva. Trattasi di un onere reale atipico in ragione di questo suo particolare

contenuto che lo avvicina ad una servitù negativa, più che alla generalità degli oneri reali tipizzati nel nostro ordinamento, ove sul proprietario grava un obbligo di dare o di fare: v. ad es. gli artt. 860 e ss c.c. in tema di oneri consortili, senza tuttavia essere assimilabile a tale diritto reale minore in considerazione dell'inconfigurabilità di una correlativa *utilitas* in favore di un ipotetico fondo dominante. (Nel caso di specie, il Tribunale, esaminata la natura dell'obbligo gravante sul proprietario di un fondo oggetto di interventi di bonifica ambientale eseguiti d'ufficio dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006, in assenza di soggetti responsabili identificabili o solventi, ha ricostruito la disciplina applicabile, qualificando l'interferenza dell'attività amministrativa sul fondo privato come un onere reale avente ad oggetto un obbligo di *pati*, che trova la propria ragion d'essere nella limitazione della proprietà privata per esigenze sovraindividuali consistenti, ai sensi degli artt. 42 e 44 Cost. in combinato disposto con gli artt. 9 e 32 Cost., nella tutela dell'ambiente e della salute).

Sent. 234/2025 del 05/08/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

CONTRATTO D'OPERA / RESPONSABILITÀ
DEL PROFESSIONISTA / NOTAIO

Funzione ibrida / Obblighi di
protezione / Contatto sociale
qualificato / Terzi protetti dal contratto

La funzione ontologicamente ibrida del notaio – da un lato quella pubblica, dall'altro quella contrattuale – ne ispessisce il contenuto degli obblighi che assume nei confronti delle parti di cui rogità il negozio, rendendoli veri e propri obblighi di protezione, che si estendono persino ai soggetti terzi rispetto al contratto d'opera professionale. (Nel caso di specie il Tribunale, chiamato a valutare la responsabilità del notaio per l'inadempimento dell'obbligo di verifica – e dei conseguenti obblighi di avviso e consiglio che da questo derivano in virtù delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. – ha ravvisato nel contratto d'opera professionale, in applicazione dei principi del c.d. contatto sociale qualificato, la fonte di ulteriori obblighi di protezione nei confronti dei terzi verso cui si estendono gli effetti del contratto).

Sent. 234/2025 del 05/08/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

VENDITA / RISOLUZIONE DEL CONTRATTO /
GARANZIA PER EVIZIONE / RISARCIMENTO
DEL DANNO

Art. 1482 c.c. / Presenza di ipoteca /
Inesattezza della prestazione /
Funzione riequilibratrice della
risoluzione

Il compratore non può mantenere la proprietà della *res* acquistata e ottenere il risarcimento del danno pari al valore del debito garantito dall'ipoteca, non provocando, al contempo, la risoluzione stragiudiziale del contratto con le modalità di cui all'art. 1482 c.c. o, alternativamente, non domandando la risoluzione in giudizio onde conseguire la relativa pronuncia. Il Legislatore ha congegnato – mediante la retrocessione per effetto della risoluzione della proprietà del bene a chi ne era precedentemente titolare e la correlata attribuzione del diritto, in capo al venditore, di ottenere la restituzione del prezzo versato (ove versato), salvo il risarcimento dei danni ulteriori consistiti nelle spese sostenute per l'acquisto – il riequilibrio del sinallagma contrattuale intaccato dall'inesattezza della prestazione del venditore che non ha trasferito una cosa libera da garanzie reali e oneri. Tale rimedio è, del resto, l'unico logicamente apprestabile per ripristinare la situazione patrimoniale in cui i contraenti si trovavano prima dell'inadempimento di uno dei due. E invero, ove si opinasse consentito non conseguire la risoluzione del contratto e domandare, invece, solo il risarcimento del danno nella misura pari al valore del debito garantito dall'ipoteca (pur entro la soglia del prezzo pagato per l'acquisto del bene), il compratore conseguirebbe una locupletazione in quanto riceverebbe indietro un importo pari al prezzo versato, a fronte del mero assoggettamento al rischio di evizione del bene di cui rimarrebbe proprietario. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dall'attore, non essendo risarcibile il danno preteso dall'acquirente di un immobile gravato da ipoteca non dichiarata, in assenza di domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1482 c.c. e di evizione ai sensi dell'art. 1483 c.c., in quanto la presenza dell'ipoteca configura sì un rischio ma non un danno attuale. L'azione risarcitoria proposta in via autonoma, senza previa risoluzione o evizione, si pone in contrasto con la funzione ristorativa del risarcimento e conduce a un indebito arricchimento dell'acquirente).

2. Responsabilità extracontrattuale

Sent. 210/2025 del 09/07/2025

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

RESPONSABILITÀ CIVILE / DANNO / MINORE / CONCONTO DI COLPA / RIPARTO TRA COOBBIGATI

Genitori esercenti la responsabilità genitoriale / Inapplicabilità dell'art. 1227, comma 2, c.c. / Rilevanza dell'art. 2055, comma 2, c.c.

Non è ammissibile una riduzione, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del risarcimento richiesto dai genitori in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore per effetto di un'eventuale corresponsabilità degli stessi nella causazione del danno, non trattandosi di azione proposta in proprio; tale eventuale concorso di colpa potrà al più rilevare ai fini dell'azione di regresso, ai sensi dell'art. 2055, comma 2, c.c., in mancanza della quale è esclusa ogni incidenza sull'obbligo risarcitorio nei confronti del minore. (Nel caso di specie è stata rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto, quale proprietario del cane responsabile del danno subito dal minore, concernente la sussistenza di una corresponsabilità colposa dei genitori nella verifica dell'evento dannoso, per non aver adeguatamente vigilato sul figlio, considerato che la domanda introduttiva del giudizio era stata proposta dai medesimi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore e non in proprio. È stata altresì esclusa l'applicabilità della previsione di cui all'art. 2055, comma 2, c.c., in quanto il convenuto non aveva formulato alcuna domanda di regresso nei confronti dei genitori del minore).

Sent. 210/2025 del 09/07/2025

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE / RISARCIMENTO DEL DANNO

Risarcimento del danno patrimoniale / Rimborso delle spese mediche e spese legali per attività stragiudiziale

Non risulta dovuto il risarcimento del danno patrimoniale richiesto dai genitori, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore danneggiato, a titolo di spese mediche e per l'attività stragiudiziale, tenuto conto che, in mancanza di specifica deduzione e prova da parte degli attori del fatto che gli esborsi sostenuti provenissero da conti intestati al minore, o comunque da denaro nella sua titolarità, deve presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che tali spese siano

state sostenute dai genitori. Conseguentemente, tali somme non integrano un depauperamento patrimoniale del minore e non possono, pertanto, essere ricomprese nel danno risarcibile allo stesso. (Nel caso di specie, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativa alle spese mediche sostenute dagli esercenti la responsabilità genitoriale per il figlio, nonché alle spese per l'attività professionale stragiudiziale svolta al fine di ottenere il risarcimento, ritenendo che tali importi non risultassero esborsati direttamente dal minore e che, pertanto, non potesse ritenersi sussistente alcun depauperamento della sua sfera patrimoniale costituente un danno risarcibile).

Sent. 183/2025 del 28/06/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

DEMANIO / CUSTODIA DEI BENI DEMANIALI / RESPONSABILITÀ CIVILE

Demanio idrico / Gestione e vigilanza / Deleghe amministrative / Responsabilità ex art. 2051 c.c. / Relazione qualificata

Per giurisprudenza costante fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati a servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Quanto all'albero posto sull'argine del fiume, trattasi, in sostanza, di bene piantato sul demanio idrico o comune, pertanto, di bene anch'esso facente parte del demanio idrico medesimo e come tale appartenente allo Stato ex artt. 822 e 934 c.c. in combinato disposto tra loro. L'art. 86 del D.Lgs. n. 112/98 ha previsto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali stabilendo che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio. Ciò posto, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo sul reticolo idrografico minore è stato delegato dalla Regione Lazio alle Province ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 53/98. Nel novero delle funzioni amministrative di polizia delle acque pubbliche rientra la connessa attività di vigilanza e tutela dell'integrità materiale dei beni, che è estrinsecazione dell'attività di cura e manutenzione dei beni

appartenenti al demanio idrico, nonché l'attività di coercizione e di esecuzione ed ordini di riduzione in pristino, anche d'ufficio. Deve, pertanto, ritenersi che la gestione dei corsi d'acqua "pubblici" e dei beni ad essi pertinenti, anche sotto il profilo dell'adempimento ai doveri ineludibili di manutenzione, cura e gestione delle aree demaniali sia stata dallo Stato trasferita, per l'appunto, ad altri enti competenti e, per quanto riguarda i beni compresi nella Regione Lazio, alle Province. (Nel caso di specie il Tribunale, nonostante l'appartenenza al demanio idrico dell'albero che ha provocato il danno, ha individuato quale soggetto custode e per questo responsabile del risarcimento del danno la Provincia giacché ente tenuto all'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, ivi comprese quelle di gestione, cura e manutenzione del demanio idrico dell'argine fluviale, le quali consentendo un effettivo potere di intervento sulla res fonte della lesione determinano l'esistenza della relazione qualificata richiesta ai fini della responsabilità da danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.).

3. Tutela dei diritti (Libro VI c.c.)

Sent. 226/2025 del 26/07/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

SUCCESSIONE / DIRITTI REALI / DIRITTO DI
ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE

Opponibilità al creditore ipotecario /
Esecuzione forzata / Residualità del
diritto / Limiti all'efficacia

Nel nostro ordinamento il diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c. non è un diritto del coniuge superstite che sorge indipendentemente dall'esistenza e dal contenuto degli altri diritti reali insistenti sul bene, tanto da comprimere gli stessi, ma è necessariamente conformato dai già esistenti limiti che caratterizzano o comprimono il diritto di proprietà caduto in successione. Se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva e la successiva vendita non possono risultare impedita dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540 cod. civ.,

comma 2. A questo spetterà, invece, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore del diritto rimasto estinto, l'eventuale residuo. (Nel caso di specie il Tribunale, con riguardo al rapporto tra ipoteca iscritta precedentemente e diritto di abitazione che sorge successivamente per effetto del decesso del coniuge, ha ritenuto infondata la contestazione mossa dall'opponente-coniuge superstite del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sul bene ipotecato mediante espropriazione del pieno diritto di proprietà di cui sono titolari gli eredi del debitore deceduto, non essendogli opponibile il diritto di abitazione).

Sent. 221/2025 del 18/07/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

ESECUZIONE FORZATA / TITOLI ESECUTIVI

Crediti per interessi / Omessa
indicazione del tasso / Inidoneità del
titolo / Limiti ai poteri del giudice
dell'esecuzione

Non potendosi trarre dal titolo, né dal ricorso cui il titolo opera riferimento, né da altri documenti prodotti nel procedimento da cui scaturì il titolo, il tasso degli interessi pattuito, se ne inferisce che la Banca alcun titolo esecutivo possedeva per agire *in executivis* al fine di conseguire coattivamente il pagamento degli interessi. In altri termini, il titolo generico su tale condanna al pagamento degli interessi equivale ad una omessa condanna e quindi in parte qua non vi è titolo. Questo significa che non possono applicarsi neppure gli interessi al saggio legale, applicabili in assenza di pattuizione di un tasso diverso ex art. 1284 c.c.; ciò perché nel procedimento di esecuzione il G.E. non deve accertare un credito (anche in ragione di quanto non provato dalle parti e quindi in ragione di quelli che sono gli effetti legali di un inadempimento di un'obbligazione pecuniaria in assenza di diversa pattuizione o di mancata prova di essa), ma deve esclusivamente accertare cosa statuisce o cosa non statuisce il titolo esecutivo, senza interessarsi del substrato sostanziale ad esso sotteso e senza poterlo nuovamente vagliare o ri-determinare. (Nel caso di specie il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione in quanto il titolo esecutivo azionato, ovvero il decreto ingiuntivo, per quanto concerneva l'ingiunzione del pagamento degli interessi rinviava *per relationem* a quelli individuabili come "da

Titolo esecutivo, rinvio per *relationem* e limiti dell'esecuzione: tra determinatezza del credito e oneri probatori

Il tema della determinazione del titolo esecutivo assume un ruolo centrale nel bilanciamento tra esigenze di tutela del creditore e garanzie difensive del debitore. L'esecuzione forzata può, infatti, essere promossa solo nei limiti in cui il titolo consacrì con certezza l'esistenza e l'entità del credito. Quando il titolo contenga rinvii *per relationem* a fonti esterne – come contratti, ricorsi monitori o decreti ingiuntivi – è necessario che tali elementi risultino già acquisiti e valutati nel giudizio definito dal titolo. In mancanza, il credito non può dirsi liquido e determinato, con la conseguenza che l'esecuzione non può estendersi oltre quanto immediatamente ricostruibile dal contenuto del titolo stesso.

Un aspetto particolarmente delicato emerge con riferimento agli interessi convenzionali, i quali, se non specificati in misura, decorrenza e base di calcolo, non possono essere liquidati attraverso l'esecuzione forzata. La loro indeterminatezza non può essere colmata attingendo liberamente a fonti contrattuali o documentali, a meno che queste non siano state oggetto di acquisizione ed esame nel giudizio da cui il titolo ha avuto origine. Diversamente, l'azione esecutiva rischierebbe di trasformarsi in uno strumento di integrazione surrettizia del titolo, in contrasto con il principio di tassatività.

Sul piano probatorio, occorre distinguere tra l'onere di provare il fatto estintivo, che grava sul debitore, e l'onere di provare la fonte e l'entità del credito, che ricade invece sul creditore. In

domanda" nel ricorso monitorio il quale, a sua volta, non specificava il tasso, ma operava riferimento al tasso convenzionalmente stabilito, senza specificare quale fosse. Inoltre le parti, né nel procedimento di esecuzione, né nel presente procedimento di opposizione all'esecuzione, fornivano prova dei documenti depositati nell'ambito del procedimento monitorio all'esito del quale è stato pronunciato il decreto ingiuntivo in esame, non rendendo possibile far ricorso ad elementi extratestuali ai fini della liquidità del credito).

presenza di più rapporti obbligatori tra le stesse parti, il creditore deve fornire elementi idonei a dimostrare l'imputazione corretta dei pagamenti ricevuti, non potendo pretendere ulteriori somme sulla base di mere allegazioni.

Il principio che ne deriva è di notevole impatto pratico: l'esecuzione può legittimamente proseguire solo nei limiti dell'obbligazione determinata e determinabile dal titolo, restando esclusa ogni pretesa fondata su elementi indeterminati o privi di prova. Ne discende, altresì, che il superamento della soglia di quanto dovuto comporta l'accoglimento dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione, con conseguente inefficacia del precetto.

Sent. 224/2025 del 22/07/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Nell'opposizione al precetto fondato su un titolo esecutivo giudiziale ex art. 615, comma 1 c.p.c. la contestazione inerente l'esercizio dell'azione esecutiva deve sostanziarsi in una delle seguenti questioni: a) negazione dell'esistenza originaria del titolo esecutivo; b) successiva caducazione del titolo esecutivo; c) negazione della perdurante esistenza del diritto di credito portato dal titolo esecutivo sulla base di fatti sopravvenuti al titolo; d) contestazione della legittimità dell'esercizio dell'azione sia soggettiva che oggettiva. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato l'opposizione giacché le oppositori, contestando la legittimità del precetto, hanno introdotto nel giudizio di opposizione i motivi di appello posti a fondamento della proposta impugnazione dinanzi la Corte di Appello avverso la sentenza posta a base del precetto, trascurando il fatto che con l'opposizione possono essere dedotte soltanto le questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, essendo precluso al giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. compiere un accertamento su questioni il cui esame è riservato alle sedi di merito).

Sezione civile

Composizione monocratica

ESECUZIONE FORZATA / OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C. / TITOLI GIUDIZIALI

Limiti dell'opposizione / Questioni deducibili / Fatti successivi al titolo / Preclusione sul merito

Sent. 115/2025 del 04/05/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

OPPOSIZIONE EX ART. 615, I COMMA, C.P.C.
AVVERSO ATTO DI PRECETTO FONDATO SU
CAMBIALI

Azione cambiaria / Azione causale /
Rapporto sottostante / Prescrizione /
Decorrenza dei termini / Differenze

Il possessore della cambiale può rinunciare all'azione cambiaria ed esperire azione causale, basata sul rapporto sottostante che ha dato origine all'emissione del titolo, non avvalendosi dei vantaggi della disciplina cambiaria e sottostando alle regole ordinarie del processo di cognizione. L'azione cambiaria può essere esercitata anche quando il credito sottostante si sia prescritto, purché non sia decorso il termine di prescrizione cambiaria. Viceversa, la prescrizione dell'azione cambiaria non impedisce l'esercizio dell'azione causale, se questa non si è ancora prescritta secondo le regole ordinarie. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria sollevata dall'opponente in quanto l'opposto, avendo esperito quest'ultima in luogo di quella causale, era incorso nel previsto termine prescrizionale dei tre anni decorrente dalla scadenza del titolo, come stabilito dall' art. 94, primo comma della legge cambiaria. Laddove, invece, l'opposto avesse inteso esercitare l'azione causale il termine di prescrizione applicabile sarebbe stato quello decennale).

4. Altri istituti e leggi speciali

Decreto del 26/08/2025

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

MEMORIE INTEGRATIVE EX ART. 171 TER
C.P.C.

Deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c. antecedente e susseguente
all'emissione del decreto ex art. 171 bis
c.p.c.

Se è vero che l'art. 171 bis, comma 5, c.p.c. prevede che i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. inizino a decorrere dall'emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c., è altrettanto vero che: il deposito delle memorie effettuato anticipatamente rispetto all'emissione di tale decreto non è sanzionato da nullità; l'istanza di stralcio non può essere accolta in relazione alle memorie integrative depositate dalla stessa parte opposta prima dell'emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c., in virtù di quanto disposto dall'art. 157, comma 3, c.p.c.; in ogni caso, l'anticipato

deposito delle memorie integrative non ne determina la nullità qualora abbia comunque raggiunto lo scopo di consentire alle parti di contraddire sulle rispettive domande ed eccezioni e di formulare istanze istruttorie, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (Nel caso di specie, è stata ritenuta ammissibile la produzione delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalle parti prima dell'emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c. e, invece, inammissibili quelle depositate successivamente dalla sola parte opposta, ritenendo che il potere di provvedere al deposito risultasse ormai consumato e che, in ogni caso, con il primo deposito fosse già stato raggiunto lo scopo di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa delle parti).

Decreto del 28/06/2025

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione collegiale

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE
EX ARTT. 615, II COMMA, E 617 C.P.C.

Giudizio di opposizione all'esecuzione
mobiliare ex art. 615, II comma, c.p.c. /
Integrazione del contraddittorio del
terzo pignorato / Litisconsorzio
necessario

Il terzo pignorato deve essere sempre considerato litisconsorte necessario nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, in quanto destinatario, in virtù del pignoramento, di una serie di obblighi che sussistono o vengono meno in base all'esito dell'opposizione proposta, non potendosi ritenere indifferente rispetto all'esito del giudizio. (Nel caso di specie, nell'ambito delle verifiche preliminari effettuate ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., è stato rilevato un difetto di integrazione del contraddittorio, poiché la parte attrice aveva omissso di evocare i terzi pignorati nel giudizio di merito di opposizione all'esecuzione proposto ex artt. 615, comma 2, e 616 c.p.c., ritenuto sussistente l'interesse del terzo a essere reso direttamente partecipe degli esiti del procedimento).

5. Lavoro e Previdenza

Sent. 371/2025 del 15/07/2025

Giudice: Alessio Marinelli

Sezione lavoro e previdenza

Composizione monocratica

**CONTRATTI A TERMINE / DOCENTI DI
RELIGIONE CATTOLICA**

Reiterazione superiore al triennio /
Mancata indizione di concorsi triennali
/ Abuso / Risarcimento del danno /
Conversione esclusa / Fondamento /
Fattispecie

Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica (L. n. 186/2003), costituisce abuso la reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a tre anni, in assenza dell'indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge. In tali ipotesi, pur non essendo consentita la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, al docente spetta il risarcimento del danno, da quantificarsi ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010 (ora art. 28 D.lgs. n. 81/2015), mediante corresponsione di un'indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. (Nel caso di specie, accertata la reiterazione illegittima, il giudice ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quale ristoro del danno subito, oltre al pagamento delle spese legali).

Sent. 391/2025 del 11/09/2025

Giudice: Alessio Marinelli

Sezione lavoro e previdenza

Composizione monocratica

**LAVORO / CONTRATTO DI APPRENDISTATO
/ NULLITÀ PER MANCANZA DI CAUSA**

Obbligo formativo / Qualificazione del
rapporto / Onere della prova / Effetti

Il contratto di apprendistato ha natura a causa mista, in quanto caratterizzato, da un lato, dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore e, dall'altro, dall'obbligo, in capo al datore di lavoro, di garantire una formazione effettiva. Ne consegue la nullità del contratto per mancanza di causa nell'ipotesi in cui la formazione venga omessa, con la conseguente qualificazione del rapporto come lavoro subordinato sin dall'origine. Incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo formativo sia dipeso da cause a lui non imputabili e riconducibili alla condotta dell'apprendista. (Nel caso di specie, stante la contumacia della parte datoriale e l'assenza di prova dell'assolvimento dell'obbligo formativo,

il giudice ha qualificato il rapporto come lavoro subordinato ab origine, per inesistenza della causa formativa, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive).

Sent. 400/2025 del 16/09/2025

Giudice: Alessio Marinelli

Sezione lavoro e previdenza

Composizione monocratica

**RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRERUOLO /
PERSONALE ATA**

Riconoscimento integrale / Contrasto
con disciplina nazionale / Prevalenza
della clausola 4 dell'Accordo Quadro
(Dir. 1999/70/CE) / Fondamento /
Fattispecie

La disciplina nazionale che limita il riconoscimento del servizio preruolo del personale ATA (art. 569 d.lgs. n. 297/1994) è in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale impone il principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Ne consegue che l'intero servizio effettivamente prestato a termine deve essere computato, ai fini giuridici ed economici, nella ricostruzione della carriera e nella progressione stipendiale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto a un collaboratore scolastico, immesso in ruolo dopo plurimi contratti a termine, il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale e al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione).



Novità giurisprudenziali

Nazionali ed europee

Sent. 118/2025 - Corte Costituzionale

Presidente: G. Amoroso

Redattore: A. Sciarrone Alibrandi

Approfondimento

Corte costituzionale, sentenza n. 118 del 23 giugno 2025 – Licenziamenti nelle piccole imprese e indennità risarcitoria: dichiarata l'incostituzionalità del tetto massimo di sei mensilità

La Corte Costituzionale (sent. n. 118/2025) ha dichiarato incostituzionale il tetto massimo di sei mensilità previsto dal d.lgs. 23/2015 per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, ritenendolo lesivo dei principi di eguaglianza e tutela del lavoro. Resta valido il meccanismo del dimezzamento.

Con la sentenza n. 118/2025 la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sul regime delle tutele in caso di licenziamento illegittimo disciplinato dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (c.d. Jobs Act). La questione, sollevata dal Tribunale di Livorno, riguarda l'art. 9, comma 1, il quale prevede, per i lavoratori delle imprese con meno di quindici dipendenti, il dimezzamento delle indennità risarcitorie ed un tetto massimo pari a sei mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui fissava il tetto massimo di sei mensilità, ritenendo tale previsione un'eccessiva compressione della tutela risarcitoria, sì da renderla inadeguata rispetto alla gravità delle violazioni che possono viziare il licenziamento. Un'indennità così rigidamente contenuta finiva, infatti, per assumere la natura di liquidazione forfetizzata, priva della necessaria funzione compensativa e deterrente.

Secondo la Corte, il criterio del numero dei dipendenti non può costituire da solo parametro idoneo a misurare la forza economica dell'impresa, soprattutto in un contesto produttivo caratterizzato da

trasformazioni tecnologiche e organizzative che consentono anche a realtà di ridotte dimensioni occupazionali di sviluppare fatturati rilevanti.

La decisione si fonda su un nucleo di parametri costituzionali convergenti verso la necessità di garantire al lavoratore una tutela effettiva e proporzionata. In primo luogo, è stato richiamato l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'eguaglianza e della ragionevolezza, per cui la previsione di un tetto uniforme di sei mensilità, applicabile indistintamente a tutti i lavoratori dipendenti di imprese "sottosoglia", realizza una tutela standardizzata, incapace di distinguere tra ipotesi di illegittimità di diversa gravità. Ne deriva una disparità irragionevole, sia rispetto ai lavoratori delle imprese "sopra soglia", destinatari di indennità molto più ampie, sia all'interno della stessa categoria dei lavoratori delle piccole imprese, i cui casi concreti vengono ricondotti a un'indennità rigida e uniforme.

La Corte ha ritenuto sussistente altresì la violazione degli artt. 4 e 35 Cost, atteso che la tutela del lavoro, in un'ottica costituzionalmente orientata, esige che al lavoratore illegittimamente licenziato venga assicurato un indennizzo congruo, capace di compensare il danno subito e di svolgere una funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro. Conseguentemente, la fissazione di una soglia massima così contenuta svuota tale garanzia, riducendo la protezione a un livello meramente simbolico.

Inoltre, previo richiamo della disposizione di cui all'art. 41 secondo comma Cost., la Corte ha ribadito che la libertà di iniziativa economica privata non può esercitarsi in contrasto con la dignità e la libertà del lavoratore, in quanto una tutela risarcitoria eccessivamente compressa, anche in caso di licenziamenti gravemente illegittimi, rischia di svilire la persona che lavora, riducendola a mero strumento delle logiche imprenditoriali.

Infine, giova rammentare come, dal combinato disposto dell'art. 117 primo comma Cost., e dell'art. 24 della Carta Sociale Europea, risulta riconosciuto ai lavoratori licenziati senza giusta causa il diritto a un congruo indennizzo o ad altra adeguata riparazione, derivandone che, un tetto così basso, uniforme e invalicabile, costituisce un elemento incompatibile con questo standard sovranazionale, il quale ha valore di parametro interposto nell'ordinamento italiano.

La Corte ha confermato che rientra nella discrezionalità legislativa circoscrivere le ipotesi di reintegrazione e prevedere forme di tutela esclusivamente monetarie. Tuttavia, tali scelte devono rispettare i canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, evitando soluzioni che producano omologazioni irragionevoli e privino la tutela di effettività. Non è stato invece censurato

il meccanismo del dimezzamento dell'indennità per le imprese sottosoglia, poiché la forbice minima-massima resta comunque sufficientemente ampia da consentire al giudice di modulare l'indennizzo secondo le circostanze del caso concreto.

La pronuncia in esame si pone in continuità con la precedente sentenza n. 183/2022, con la quale la Corte aveva già segnalato l'inadeguatezza del sistema, pur dichiarando inammissibile la questione allora sollevata per eccessiva manipolatività. Oggi, constatata la perdurante inerzia legislativa, la Consulta è intervenuta in modo mirato, eliminando solo il limite massimo delle sei mensilità, senza operare una ridefinizione integrale del regime di tutela.

Ord. 20381/2025 - Corte di Cassazione

Presidente: E. Cirillo

Redattore: G. Mercolino

Approfondimento

Cass., S.U., 21 luglio 2025, n. 20381 – Responsabilità civile per inazione climatica e giurisdizione ordinaria: verso una climate change litigation di matrice italiana

L'ordinanza n. 20381/2025 delle Sezioni Unite rappresenta un precedente significativo nell'affermazione della climate change litigation nel contesto giuridico nazionale. La Corte ha riconosciuto l'ammissibilità di un'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti di un'impresa energetica e di azionisti pubblici per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'Accordo di Parigi, chiarendo la piena giurisdizione del giudice ordinario in materia. La pronuncia si allinea agli sviluppi giurisprudenziali europei e internazionali, rafforzando il ruolo della tutela giudiziaria dei diritti fondamentali in ambito ambientale.

L'ordinanza delle Sezioni Unite n. 20381/2025 rappresenta il primo rilevante ingresso della *climate change litigation* nel panorama giuridico italiano. Il ricorso, promosso da Greenpeace, ReCommon e da un gruppo di cittadini residenti in aree particolarmente esposte agli effetti del cambiamento climatico, è stato proposto contro ENI S.p.A., il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa

Depositi e Prestiti. Gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità dei convenuti per l'inottemperanza agli obblighi internazionali di riduzione delle emissioni, nonché la condanna all'adozione di misure idonee a garantire il rispetto degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi del 2015 (legge n. 204/2016).

Il confronto con un precedente giudizio consente di cogliere appieno la portata innovativa dell'ordinanza. Nel caso deciso dal Tribunale di Roma con sentenza 26 febbraio 2024, n. 3552, gli attori avevano convenuto la Presidenza del Consiglio dei ministri, deducendo l'inadempimento dello Stato-legislatore/amministrazione ai doveri di intervento e protezione in materia climatica. In quel contesto, il *petitum* implicava che il giudice ordinario imponesse allo Stato una modifica delle politiche pubbliche, ad esempio mediante l'adeguamento del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) agli obiettivi internazionali. Il Tribunale ritenne che tale richiesta implicasse un sindacato diretto sull'esercizio delle potestà legislative e di indirizzo politico, dichiarando conseguentemente il difetto assoluto di giurisdizione.

Diversa è la prospettiva dell'ordinanza del 2025: l'azione non è stata rivolta contro lo Stato in quanto titolare di funzioni politico-legislative, bensì contro soggetti specifici per presunte responsabilità civilistiche. ENI è stata citata in giudizio quale impresa privata operante nel settore energetico, cui è stata imputata una responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. per i danni derivanti dalle emissioni climalteranti. Il MEF e la Cassa Depositi e Prestiti sono stati convenuti non come autorità pubbliche, ma in qualità di azionisti di controllo, per non aver esercitato i propri poteri societari al fine di orientare la partecipata verso strategie compatibili con gli obblighi climatici assunti a livello internazionale.

Il *petitum*, pertanto, non tendeva a sostituire il legislatore nella definizione delle politiche ambientali, ma a ottenere l'accertamento della responsabilità civile per condotte, commissive e omissive, ritenute lesive di diritti fondamentali quali la vita, la salute e l'ambiente. La questione centrale riguardava quindi la giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi su un'azione che incideva direttamente su tali diritti e coinvolgeva soggetti privati e azionisti pubblici. Su questo punto, le difese dei convenuti hanno sollevato eccezioni relative al rischio di sconfinamento del potere giudiziario nella sfera politico-legislativa, al difetto di legittimazione attiva degli attori e all'assenza, per i privati, di obblighi giuridici vincolanti in materia di obiettivi climatici.

Le Sezioni Unite hanno tuttavia chiarito che la domanda rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., configurabile anche nei confronti di imprese private. Hanno

inoltre affermato che l'Accordo di Parigi, pur essendo vincolante primariamente per gli Stati, produce effetti nell'ordinamento interno in virtù della legge di esecuzione n. 204/2016 e, in combinazione con gli artt. 9 e 41 Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1/2022, può incidere sulla valutazione delle condotte d'impresa. È stato escluso il difetto assoluto di giurisdizione, giacché al giudice non è chiesto di esercitare funzioni normative, bensì di verificare, alla luce di norme esistenti, se determinate condotte abbiano arrecato lesione a diritti fondamentali. La Corte ha precisato che la giustiziabilità della pretesa e la sua fondatezza attengono al merito e non alla giurisdizione. Infine, la giurisdizione del giudice italiano è stata confermata anche in relazione a danni verificatisi, almeno in parte, sul territorio nazionale, in base ai criteri del Reg. (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) e del Reg. (UE) n. 864/2007 (Roma II).

La decisione rappresenta un punto di svolta, in quanto la Corte non si limita a confermare la giurisdizione del giudice ordinario, ma apre alla possibilità di azioni civili in materia climatica, fondate sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla responsabilità delle imprese multinazionali per l'impatto delle loro strategie industriali. L'ordinanza si colloca in continuità con la giurisprudenza della Corte EDU (*Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Svizzera*, 9 aprile 2024) e con le esperienze comparate (*Urgenda c. Paesi Bassi*; *Neubauer c. Germania*), che riconoscono un ruolo attivo alle organizzazioni ambientaliste e ai cittadini nel promuovere obblighi di protezione climatica.

Ord. 20381/2025 - Corte di Cassazione

Presidente: P. D'Ascola

Redattore: R. Mancino

Abusiva reiterazione di contratti a termine / Indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 / Indennità di disoccupazione ex art. 45, terzo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935 / Cumulabilità / Ragioni

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza n. 22985 del 2024, hanno affermato che, nel caso di accertamento della nullità del termine di durata del rapporto di lavoro – con conseguente ricostituzione ex tunc dello stesso e riconoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 –, per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità è dovuta l'indennità di disoccupazione ex art. 42, terzo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale risponde ad una funzione previdenziale (volta a porre rimedio alla situazione di bisogno conseguente alla perdita della retribuzione) del tutto diversa rispetto a quella, attinente al piano del rapporto di lavoro, sottesa

alla corresponsione dell'indennità ex art. 32, comma 5, citato (ispirata, invece, alla finalità di forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, quale integrazione della garanzia della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

Art. 32 comma 5 L. 183/2010

Art. 45 comma 3 R.D.L. 1827/1935

Ord. 5992/2025 - Corte di Cassazione

Presidente: E. Cirillo

Approfondimento

Cass., S.U., 6 marzo 2025, n. 5992 – Giustiziabilità degli atti di governo e tutela della libertà personale nel caso “Diciotti”

Con l’ordinanza n. 5992 del 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affrontano il tema della giustiziabilità degli atti governativi riconducibili a scelte politiche, escludendo la natura di “atto politico” per il diniego dello sbarco dei migranti soccorsi dalla nave “U. Diciotti”. La Corte qualifica tale condotta come atto amministrativo suscettibile di sindacato, riaffermando la prevalenza del principio di legalità e la centralità della tutela della libertà personale. Il contributo esamina l’inquadramento sistematico della decisione e le sue implicazioni nel rapporto tra discrezionalità politica e diritti fondamentali.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare, protratto per dieci giorni, non possa essere considerato un atto politico, libero nel fine, e pertanto sottratto al controllo giurisdizionale. L'azione del Governo, pur se motivata da ragioni politiche, non è mai sottratta al sindacato giurisdizionale quando eccede i limiti imposti dalla Costituzione e dalla legge, soprattutto in presenza di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. L'insindacabilità in sede giurisdizionale è esclusa in presenza di una norma che predetermini le modalità di esercizio della discrezionalità politica o ne circoscriva l'ambito: è quindi impugnabile l'atto amministrativo, anche se emanato da un'autorità politica di vertice, quando la fonte normativa riconosca l'esistenza di una situazione giuridica soggettiva protetta, riferita a un bene della vita oggetto della funzione esercitata.

Cass., S.U., 6 marzo 2025, n. 5992

Nel caso di specie, il rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco esprime una funzione amministrativa, finalizzata al bilanciamento degli interessi coinvolti, in un quadro regolatorio multilivello – internazionale e nazionale – che ne determina i limiti. Le motivazioni politiche sottese alla condotta non ne mutano la natura giuridica, che resta amministrativa.

Il Supremo consesso ha ritenuto sussistente la colpa della pubblica amministrazione per violazione dell'art. 13 Cost. in materia di libertà personale, la cui limitazione è soggetta a doppia riserva assoluta di legge e di giurisdizione, legittimando la richiesta risarcitoria per responsabilità da illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Tale conclusione si fonda sul principio secondo cui l'obbligo di soccorso in mare ha origine in una regola consuetudinaria di lunga data, recepita dalle principali convenzioni internazionali (Convenzione SOLAS, Convenzione SAR e Convenzione UNCLOS), nonché dal diritto marittimo italiano, e impone a tutti i soggetti, pubblici o privati, l'intervento in caso di pericolo in mare. La mancata tempestiva individuazione del POS (place of safety) e la decisione di trattenere per cinque giorni 177 migranti a bordo costituiscono violazione della normativa internazionale. La procedura di designazione del POS integra, infatti, un atto amministrativo endoprocedimentale, vincolato nell'*an* e discrezionale nel *quomodo*, volto a individuare il più idoneo punto di sbarco sul territorio nazionale.

In relazione alla dedotta responsabilità civile, emerge in primo luogo la violazione della libertà personale dei migranti, tutelata dall'art. 13 Cost. come diritto inviolabile presidiato dalla doppia riserva, e riconosciuta altresì dall'art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, dall'art. 5 CEDU del 1950, dall'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e, in ambito UE, dall'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali (Carta di Nizza).

Nel caso esaminato, la mancanza di un provvedimento giurisdizionale o della sua successiva convalida rende arbitrario il trattenimento dei migranti ai sensi dell'art. 5 CEDU. Sussistono pertanto i presupposti della responsabilità da illecito aquiliano e la conseguente fondatezza della richiesta di risarcimento dei danni.

La decisione delle Sezioni Unite chiarisce i limiti dell'insindacabilità degli atti governativi, riaffermando il principio di legalità anche in ambiti connotati da discrezionalità politica. In un sistema giuridico caratterizzato dall'interazione tra fonti interne e sovranazionali, la decisione valorizza la centralità della libertà personale e la necessità di una tutela giurisdizionale effettiva contro ogni forma di trattenimento non giustificato.

Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

*Conoscere [interpretare] le leggi non è tenerne a mente le
parole, bensì il loro spirito e la loro forza*

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

Hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna: dott.ssa Anna Foti Cuzzola, dott. Nicola Ottaviani, dott.ssa Grazia Tomarchio, dott. Fabrizio Ruggetti, dott.ssa Milena Albertini, dott.ssa Giorgia Bracaglia, Alin Arbanas

Progettazione grafica: Alin Arbanas



Tribunale Ordinario di Rieti

Piazza Vittorio Bachelet, 1
02100 RIETI (RI)